

Oggetto: Apprendistato professionalizzante - Sentenza della Corte Costituzionale n. 170 del 14 maggio 2010

Il 14 maggio scorso, nel rispondere al ricorso presentato da nove Regioni, la Corte Costituzionale si è espressa nuovamente sulla questione attinente alla suddivisione delle competenze tra Stato e Regioni in materia di formazione.

Nel farlo ha dichiarato l'illegittimità della disciplina dettata in materia di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale regolato dall'art. 49 comma 5 ter del D.lgs 276 del 2003, come modificato dalla Legge n.133/08, adducendo la violazione degli artt. 117 e 120 della Costituzione.

Nella sentenza si legge che, anche nella ipotesi di apprendistato professionalizzante aziendale deve essere riconosciuto alle Regioni un ruolo rilevante nel tema della formazione, mentre lo *"Stato si è unilateralmente attribuito il potere di disciplinare le fonti normative per identificare il discrimine tra formazione aziendale (la cui disciplina gli spetta) e formazione professionale extra aziendale (di competenza delle Regioni), escludendo così qualsiasi partecipazione di queste ultime"*. Sarebbero stati violati in tal modo i due articoli della Costituzione sopra richiamati.

Nella motivazione viene ripresa parte della sentenza n. 50 del 2005 che aveva sottolineato l'interferenza in materia tra la competenza regionale e quella statale relativamente *"alla naturale proiezione esterna dell'apprendistato professionalizzante e all'acquisizione da parte dell'apprendista dei crediti formativi, utilizzabili nel sistema dell'istruzione – la cui disciplina è di competenza concorrente – per l'eventuale conseguimento di titoli di studio"*.

In questo quadro, mentre si stanno svolgendo i dovuti approfondimenti sulle ricadute giuridiche di tale sentenza sulle discipline contrattuali applicative della formazione esclusivamente aziendale dell'apprendistato concordate per i nostri settori del terziario e del turismo, riteniamo di dover richiamare alla estrema prudenza le aziende che devono assumere apprendisti e gli enti bilaterali che hanno ricevuto i piani formativi predisposti sulla base di percorsi esclusivamente aziendali.

In altri termini, sarà bene rinviare per il momento di procedere a nuove assunzioni con tale strumento da parte delle aziende ovvero di esprimere i pareri di conformità da parte degli enti limitatamente – s'intende – con riferimento ai percorsi di apprendistato di tipo esclusivamente aziendale.

Pertanto, ciò non significa dover sospendere tutte le assunzioni degli apprendisti ma tornare a fare esclusivo riferimento alle discipline ed ai percorsi formativi predisposti dalle Regioni.

Rimane fermo, naturalmente, anche quanto previsto dal comma 5 bis dell'articolo 49 del D. Lgs 276/03, che non è stato intaccato dalla sentenza della Corte Costituzionale.

Pertanto, alla luce delle censure della Corte Costituzionale il testo dell'articolo 49 attualmente in vigore risulta essere il seguente:

DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n. 276

Art. 49

(Apprendistato professionalizzante)

1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato professionalizzante, per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e la acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni.

2. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.

3. I contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o regionale stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione da conseguire, la durata del contratto di apprendistato professionalizzante che, in ogni caso, non può comunque essere superiore a sei anni.

4. Il contratto di apprendistato professionalizzante è disciplinato in base ai seguenti principi:

a) forma scritta del contratto, contenente indicazione della prestazione oggetto del contratto, del piano formativo individuale, nonché della eventuale qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale od extra-aziendale;

b) divieto di stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo;

c) possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile;

d) possibilità di sommare i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione con quelli dell'apprendistato professionalizzante nel rispetto del limite massimo di durata di cui al comma 3.

e) divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.

5. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale e nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:

a) previsione di un monte ore di formazione formale, interna o esterna alla azienda, di almeno centoventi ore per anno, per la acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali;

b) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione e della articolazione della formazione, esterna e interna alle singole aziende, anche in relazione alla capacità formativa interna rispetto a quella offerta dai soggetti esterni;

c) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali;

d) registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo;

e) presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate.

5-bis. Fino all'approvazione della legge regionale prevista dal comma 5, la disciplina dell'apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

5-ter. In caso di formazione esclusivamente aziendale ~~non opera quanto previsto dal comma 5. In questa ipotesi~~ i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante sono rimessi ~~integralmente~~ ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali. I contratti collettivi e gli enti bilaterali ~~definiscono la nozione di formazione aziendale e~~ determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo.

Il Responsabile
Luigi De Romanis